



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Posso chiedere un compenso per un oggetto prestato?

Autore: Redazione | 29/01/2018



Si può imporre di pagare il noleggio per un bene dato in prestito e non restituito?

Hai prestato un'attrezzatura a un amico che ne aveva bisogno per qualche giorno; nel chiedertela, ti ha assicurato che, dopo l'utilizzo, te l'avrebbe restituita

immediatamente ed in perfette condizioni, proprio per come gliel'hai consegnata. Dopo diverse settimane però non si è fatto vivo nessuno. Così hai chiamato il tuo amico per sollecitarlo, spiegandogli che l'attrezzatura ti serve per il lavoro. Non avendo ottenuto alcun riscontro, hai deciso di inviargli una diffida dai toni formali e legali. In questa gli hai dato un termine massimo per restituirti ciò che è tuo, precisandogli anche che, per ogni ulteriore giorno di ritardo, gli avresti applicato una **tariffa di noleggio** di cinquanta euro. Anche quest'ultimo tentativo non ha sortito effetti e, allo scadere del termine, il tuo (a questo punto è meglio dire "ex") amico non si è fatto avanti. Dopo oltre un mese gli hai mandato un'ulteriore diffida, questa volta con una richiesta di pagamento di diverse centinaia di euro per il "noleggio" dell'attrezzatura da lui trattenuta. Solo di fronte a questa minaccia, sei riuscito ad ottenere indietro l'attrezzatura. Ma dei soldi, neanche a parlarne: lo "smemorato" non ne vuol sapere. Tu invece vuoi tutto fino all'ultimo centesimo: sostieni infatti che, per il suo ritardo, hai dovuto rinunciare a delle commesse e non hai potuto lavorare, derivandone per te un danno economico non indifferente. Lui, invece, sostiene che tu non abbia il potere di comminargli multe o tariffe non concordate. Gli ribatti sostenendo comunque di averlo avvisato per tempo con una raccomandata e di avergli dato la possibilità di adempiere, evitando le sanzioni. Chi dei due ha ragione? **Si può chiedere un compenso per un oggetto prestato?** Ecco cosa dice a riguardo la legge.

La nostra legge lascia liberi i cittadini di regolare i propri interessi per come meglio credono; perché ciò avvenga, però, è necessario il consenso dei soggetti coinvolti. Così, è possibile stabilire imporre un canone di affitto per un appartamento solo se il contratto è stato firmato regolarmente; è possibile imporre un noleggio per l'uso di un posto auto altrui solo se c'è stato prima un accordo, anche verbale, ecc.

Gli interessi sono quasi sempre di natura patrimoniale: hanno cioè ad oggetto obblighi di dare ed avere; vi rientra anche la possibilità di stabilire compensi, penali e caparre. Così, in un contratto di vendita, si può stabilire che per ogni giorno di ritardo nella consegna del bene, il venditore debba corrispondere una "multa" all'acquirente; allo stesso modo è possibile sanzionare la mancata esecuzione di un contratto con il pagamento di una caparra, ecc. La validità di tutti questi patti, però, come detto, è subordinata a un **previo accordo** accettato dai soggetti interessati.

Il potere di comminare sanzioni in modo coercitivo, ossia al di là dell'eventuale accettazione del trasgressore, è solo dello Stato. Nessuno di noi, ad esempio, ha

mai approvato o firmato il codice della strada e ciò nonostante è tenuto a pagare le multe che i vigili eventualmente gli cominano.

Una **tariffa di noleggio**, al pari di un canone di affitto, può quindi essere richiesta solo se c'è stato un precedente contratto firmato da entrambe le parti (in teoria il contratto potrebbe essere orale ma, in tale ipotesi, sarebbe più difficile dimostrarlo). Un privato non può, quindi, imporre a un altro privato il **pagamento di un compenso per un bene prestato** se questo compenso non è stato previamente concordato ed accettato. E ciò vale anche in caso di mancata restituzione. L'appropriazione di un bene altrui è certamente un illecito, così come la mancata restituzione di un oggetto prestato, ma è solo il giudice - e non il privato - a poterlo sanzionare.

Come si risolve allora il problema per il proprietario dell'attrezzatura? A questi non resterà che rivolgersi al giudice e, dopo aver avviato una causa, chiedere il **risarcimento del danno**, dimostrando però puntualmente le perdite economiche che ha subito. Azioni di "mero principio" o per danni minimi non sono più ammesse. La Cassazione ha detto infatti che i semplici "fastidi" non possono dare luogo a richieste di risarcimento. Allora il proprietario del bene non restituito dovrà davvero dimostrare una diminuzione patrimoniale che ha subito per effetto del comportamento illecito altrui.